N. R.G. 395/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina — Presidente

dott. Manuela Velotti — Consigliere

dott. Andrea Lama — Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **395/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI AURORA e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO (*C.F._2*) VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AURORA

Controparte_1 (C.F. *C.F._3* , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI AURORA e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO (*C.F._2*) VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AURORA

Controparte_2 (C.F. *C.F._4* , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI AURORA e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO (*C.F._2*) VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AURORA

Controparte_3 (C.F. *C.F._5*), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI AURORA e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO (*C.F._2*) VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AURORA

Controparte_4 (C.F. *C.F._6*), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI AURORA e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO (*C.F._2*) VIA

Arbitrato in Italia

DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AURORA

CP_5 (C.F. *C.F._7*), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI AURORA e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO (*C.F._2*) VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AURORA

APPELLANTE

contro

CP_6 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANOpresso il difensore avv. COPPOLA GIAN PAOLO

CP_7 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANOpresso il difensore avv. COPPOLA GIAN PAOLO

Controparte_8 (C.F. *C.F._8*), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANOpresso il difensore avv. COPPOLA GIAN PAOLO

APPELLATO

In punto a: appello avverso la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 12.01.2022
Conclusioni come da note di udienza.

Motivi della decisione

1. *Parte_1* conveniva in giudizio *CP_6* , *CP_7* e *CP_8* *[...]* deducendo, per quanto qui di interesse, quanto segue: *CP_7* era una società con sede legale in Italia e fornitrice di servizi di promozione commerciale ai propri committenti attraverso il contributo creativo di utenti di social network tramite una sua applicazione per dispositivi mobili denominata *" CP_7* ed *Controparte_8* era componente della compagine societaria; la stessa società nel dicembre 2017 aveva deciso di creare una propria criptovaluta per reperire capitale di rischio sui mercati finanziari e di collocarla presso degli investitori italiani attraverso una Initial Coin Offering, c.d. ICO, operazione analoga ad un'offerta pubblica di vendita di azioni sui mercati finanziari e alla successiva relativa quotazione su una borsa valori; a tal fine, in data 22.12.2017 *CP_7* aveva pubblicato sul proprio sito web un documento, denominato *"White Paper"*, nel quale venivano fornite, in particolare, le seguenti informazioni e prospettazioni: le caratteristiche dell'offerta della criptovaluta, denominata *"Token FDZ"* e il relativo prezzo di collocamento; la connotazione di investimento di natura finanziaria dell'ICO; la quotazione dei *"Token FDZ"* su una piattaforma di

Arbitrato in Italia

negoziazione di criptovalute; l'impegno dell'emittente all'impiego del 30% dei proventi incassati dalle campagne di promozione commerciale attraverso l'applicazione *"* CP_7 , pagati in valuta avente corso legale, al riacquisto di *"Token FDZ"* sul mercato secondario, con conseguente riduzione della quantità di criptovalute reperibili sul mercato e aumento di valore degli stessi. Ciò premesso, Parte_1 affermava, altresì, che: in data 17.12.2017 Controparte_8 in proprio, lo aveva contattato tramite la piattaforma di messagistica Telegram per illustrargli il progetto di ICO suindicato e gli aveva trasmesso una versione preliminare del *"White Paper"*; in data 21.12.2017, sempre Controparte_8 lo aveva nuovamente contattato, trasmettendogli la versione finale del "*White Paper"* e il giorno successivo lo aveva avvisato di aver pubblicato online il suindicato documento informativo relativo alla ICO e gli aveva inviato un link al sito web sul quale era stato pubblicato il *"White Paper"* definitivo; in data 29.12.2017 era stata costituita dai promotori e iscritta nel registro del commercio del Canton Ticino la società di diritto svizzero CP_6 , la cui compagine sociale era la medesima di CP_7 , che era stata realizzata al solo fine di effettuare l'ICO secondo la legislazione svizzera; CP_6 aveva provveduto al collocamento delle criptovalute tra la data del 1.3.2018 e del 21.3.2018, raccogliendo adesioni per l'importo di € 25.000.000,00. Parte_1 affermava, inoltre, che: per l'adesione all'ICO era stato richiesto agli investitori di registrarsi sulla piattaforma dedicata sul sito internet www.friendz.io e di accettare il contratto di acquisto dei *"Token FDZ",* predisposto unilateralmente dall'emittente, attraverso un meccanismo di *"point and click"* e di aver acquistato il 28.2.2018 n. 477.197 "*Token FDZ"* per un controvalore di complessivi € 19.300,00 pagati tramite criptovaluta *"Ethereum"* sulla base del tasso di conversione Ether-Euro alla data di acquisto, il quale era pari ad € 771,11 per un Ether; a seguito della chiusura dell'ICO i "*Token FDZ"* erano stati quotati su una piattaforma di negoziazione e avevano perso rapidamente il proprio valore fino ad azzerarsi del tutto. Sul gruppo di messaggistica Telegram di riferimento dell'ICO emergeva che le operazioni di riacquisto dei *"Token FDZ"* da parte della società erano avvenuti in maniera discontinua. Inoltre, Parte_1 a seguito di uno scambio di corrispondenza tra il proprio legale e quelli di CP_6 , si era accorto che il *"White Paper"* accessibile sul sito web www.friendz.io aveva subìto numerose modifiche rispetto alla versione pubblicata in occasione dell'effettuazione dell'ICO e il meccanismo di riacquisto era stato previsto quale mera eventualità e non quale obbligazione dell'emittente. Chiesti chiarimenti a quest'ultima, era intervenuto nel gruppo Telegram dell'ICO ALESSANDRO CADONI, il quale aveva affermato in un primo momento che non era stata effettuata alcuna modifica al documento e poi aveva ammesso che il *"White Paper"* era stato effettivamente modificato per conformarlo alle più recenti disposizioni emanate dalla CP_9 , l'autorità di vigilanza federale svizzera sui mercati finanziari. Lo stesso aveva, inoltre, confermato che si sarebbe proceduto a riacquistare le criptovalute e che il meccanismo di

Arbitrato in Italia

riacquisto era in via di implementazione. Successivamente *CP_6* aveva eseguito nel luglio 2019 e in data 20.3.2020 operazioni di riacquisto di *"Token FDZ"* sul mercato secondario seppure di importo molto limitato, comunicando le operazioni eseguite agli investitori.

1.1. Pertanto, *Parte_1* domandava: in via pregiudiziale, che venisse accertata la nullità dell'art. 30 del contratto di acquisto dei *"Token FDZ"*, nel quale era presente una clausola compromissoria per arbitrato estero ed era stata prevista l'applicabilità della legge svizzera al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana e della competenza del Tribunale di Bologna relativamente alla controversia e applicabilità della legge italiana; nel merito, in via principale, l'accertamento che: i *"Token FDZ"*, oggetto dell'ICO promossa dai convenuti, avessero natura di prodotti finanziari; *Controparte_8* e/o *CP_7* avessero violato la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria per l'offerta al pubblico delle suindicate criptovalute prima dell'iscrizione di *CP_6* .S.A. nel registro del commercio del Canton Ticino; *CP_6* nell'operazione di ICO avesse violato le disposizioni normative in materia di intermediazione finanziaria di cui al suindicato testo unico; il contratto di acquisto dei *"Token FDZ"* fosse affetto da nullità. Chiedeva, per l'effetto, la condanna in via solidale di *CP_8* *[...]* *CP_6* e *CP_7* alla restituzione di quanto pagato per l'acquisto delle criptovalute, da quantificarsi in € 19.300,00, ovvero la diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento dei danni subìti nel corso del tempo per non aver potuto adoperare gli importi investiti nei *"Token FDZ"* nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria o determinata in via equitativa. In subordine, domandava l'accertamento della responsabilità di *Controparte_8* x art. 2476, co. 7 c.c. per avergli cagionato un danno da quantificarsi in € 19.300,00 e, nel caso di rigetto delle domande di condanna in solido dei convenuti, formulate in via principale, la condanna della sola *CP_6* alla restituzione di quanto indebitamente versato dall'attore per l'acquisto dei *"Token FDZ"* e da quantificarsi nella somma pari ad € 19.300,00 o al diverso importo da ritenersi in via di giustizia. In via ulteriormente subordinata, domandava la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento di *CP_6* e la condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto versato per l'acquisto dei TOKEN FDZ, da quantificarsi in € 19.300,00 e, in caso di rigetto di tale ultima domanda di restituzione, la condanna di *Controparte_8* *CP_7* e *CP_6* al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., causati dall'illecita offerta al pubblico di prodotti finanziari, quantificati in € 19.300,00 e/o la diversa somma ritenuta di giustizia.

2. Si costituivano in giudizio *CP_6* , *CP_7* e *Controparte_8* rilevando l'inapplicabilità al caso di specie della legge italiana e l'applicabilità della legge svizzera e

Arbitrato in Italia

l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande. Pertanto, ne chiedevano il rigetto.

3. Si costituivano con **atto di intervento** *Controparte_4* *CP_10* , *CP_2* *[...]* , *Controparte_1* e *CP_5* in adesione al giudizio promosso da *Parte_1* Gli intervenienti deducevano di essere stati indotti all'aderire alla ICO promossa da *CP_6* e di aver acquistato dei *" Parte_2* che nell'arco di breve tempo avevano perso il loro valore fino all'azzeramento totale con perdita pari all'importo investito. Pertanto, formulavano nei confronti di *CP_6* , *CP_7* e *Controparte_8* e medesime domande già formulate da *Parte_1* quantificando ciascuno un differente importo.

4. Il Tribunale di Bologna, ritenuto necessario statuire sulla questione pregiudiziale di accertamento della giurisdizione, così decideva:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per le ragioni di cui in parte motiva; -compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite.".

5. Il Tribunale, in particolare, osservava che parte convenuta aveva eccepito, in via pregiudiziale, l'applicabilità al caso di specie della legge svizzera. Quindi, doveva essere applicato l'art. 30 del contratto di acquisto delle criptovalute, il quale era operante nella sua integralità: il Tribunale faceva rientrare nell'oggetto della decisione non solo la questione dell'applicabilità della legge svizzera al caso di specie, ma anche la questione di giurisdizione. Tale clausola era valida, in quanto inserita in un atto scritto e attinente a diritti disponibili e non violava gli artt. 33 e 36 del Codice del consumo perché *Parte_1* e gli intervenienti avevano qualificato i " *Parte_2* quali prodotti finanziari e l'art. 6 co. 4 lett d) del Regolamento Roma I escludeva espressamente che le norme inderogabili a tutela del consumatore si applicassero ai diritti e obblighi costituenti uno strumento finanziario, ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni disciplinanti l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo nella misura in cui tali attività non costituiscano prestazioni di un servizio finanziario.

6. *Parte_1* *Controparte_4* *CP_10* , *Controparte_2* , *Controparte_1* e *CP_5* proponevano **appello**, rassegnando le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata e premesse tutte le declaratorie del caso: - accogliere l'appello proposto dagli odierni esponenti sui capi indicati in narrativa per tutti i motivi illustrati in riforma della sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daniela Grossi, pubblicata in data 12 gennaio 2022, - e per l'effetto, - in via pregiudiziale, con riferimento alla domanda di nullità contrattuale nei confronti di CP_6 : I. accertare l'intervenuta proroga tacita di giurisdizione ai sensi della Sezione 7, art.24 della

Arbitrato in Italia

Convenzione di Lugano II e dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana con competenza del Tribunale di Bologna a conoscere della presente controversia, o II. in subordine, previo accertamento e dichiarazione di applicabilità della normativa italiana di cui agli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, quali norme inderogabili a tutela del consumatore di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 del Regolamento Roma I e/o quali norme di applicazione necessaria di cui all'art. 9 dello stesso Regolamento, con conseguente declaratoria della nullità della clausola compromissoria e della scelta della legge applicabile, dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Giudice adito quale giudice del foro del consumatore ai sensi della Convenzione di Lugano II – rispettivamente Sezione 7, e Sezione 4; − con riferimento alla domanda autonoma di risarcimento ex art. 2043 c.c. formulata nei confronti di CP_6 , accertata l'omessa statuizione quale giudice competente in base alla convenzione di Lugano II e/o in base a tutte le norme richiamate in narrativa, e comunque, l'omessa motivazione della statuizione relativa all'assorbimento della suddetta domanda risarcitoria, e dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Giudice adito con rinvio a questo giudice o trattenere la causa per la trattazione e decisione del merito; - con riferimento alle domande autonome di risarcimento formulate ex art. 2043 nei confronti di CP_7 e del Sig. CP_8 ed ex art. 2476 co.7 c.c. nei confronti del Sig. CP_8 ichiarare l'omessa statuizione quale giudice competente in base alla convenzione di Lugano II e/o in base a tutte le norme richiamate in narrativa, e comunque, l'omessa motivazione della statuizione relativa all'assorbimento delle suddette domande risarcitorie, e dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Giudice adito con rinvio a questo giudice o trattenere la causa per la trattazione e decisione del merito; In caso di accoglimento di uno dei motivi di appello e previo rinvio al Giudice di primo grado, autonomamente accogliere: Nel merito, - accertare e dichiarare la natura di "prodotti finanziari" inteso come altro investimento di natura finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), dei Token FDZ oggetto dell'ICO promossa da CP_7 CP_6 e dal Signor CP_8 - accertare e dichiarare la violazione della normativa di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari di cui al D.Lgs. n. 58/1998 da parte del Signor CP_8 e/o di CP_7 per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari intervenuta prima dell'iscrizione di CP_6 nel registro di commercio del Canton Ticino; - accertare e dichiarare la violazione della normativa di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari di cui al D.Lgs. n. 58/1998 da parte di CP_6 - accertare e dichiarare la nullità del contratto di acquisto dei Parte_2 dei Sig.ri Pt_1 CP_4 CP_10 , CP_2 , CP_1 e Con e per l'effetto - condannare in via solidale (i) CP_6 a titolo di responsabilità contrattuale alla restituzione di quanto dagli stessi indebitamente percepito dagli Investitori; (ii) CP_7 e il Sig. CP_8 [...] a titolo di responsabilità extracontrattuale al risarcimento del danno cagionato agli Investitori in relazione all'acquisto dei Parte_2 effettuato dagli Investitori e quantificato complessivamente in Euro Euro 122.622,85 ed in particolare, - Euro 19.300,00 rispetto al signor Pt_1 - Euro 77.596,00 rispetto al signor CP_4 - Euro 1.413,08 rispetto al Sig. CP_10 ; - Euro 16.005,21 Con rispetto al Sig. CP_2 ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. CP_1 - Euro 1.793,92 rispetto al Sig. ovvero le diverse somme che dovessero essere ritenute dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto sino al saldo, oltre il risarcimento del danno patito medio tempore per il mancato utilizzo delle somme investite nei Parte_2 nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria o all'esito di determinazione equitativa da parte dell'Ill.mo Tribunale adito. Nel merito, - accertare la responsabilità del Signor CP_8 [...] ex art. 2476, comma 7, cod. civ. per i danni direttamente causati con la propria condotta Sigg.ri Pt_1 CP_4 CP_10 , CP_2 e CP_1 quantificati rispettivamente in: - Euro 19.300,00 rispetto al signor Pt_1 - Euro 77.596,00 rispetto al signor CP_4 - Euro 1.413,08 rispetto al Sig. CP_10 ; - Euro 16.005,21 rispetto al Sig. CP_2 ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. Con CP_1 - Euro 1.793,92 rispetto al Sig. - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di condanna in solido dei convenuti, condannare CP_6 alla restituzione di quanto indebitamente versato da ciascun Investitore per l'acquisto di Token FDZ pari alle somme sopra elencate e/o alle diverse somme che si riterranno di giustizia; Nel merito, - accertare il grave inadempimento di CP_7

Addio in Italia

CP_ e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti ex art. 1453 cod. civ. e condannare la stessa alla restituzione delle singole somme versate per l'acquisto di Token FDZ pari rispettivamente a: - Euro 19.300,00 rispetto al Sig. CP_10 - Euro 77.596,00 rispetto al signor CP_4 - Euro 1.413,08 rispetto al Sig. CP_10 ; - Euro 16.005,21 rispetto al Sig. CP_2 ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. CP_1 - Euro 1.793,92 rispetto al Sig. Con - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di restituzione, condannare i convenuti al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., derivante dall'illecita offerta al pubblico di prodotti finanziari pari rispettivamente a - Euro 19.300,00 rispetto al Sig. CP_10 - Euro 77.596,00 rispetto al signor CP_4 - Euro 1.413,08 rispetto al Sig. CP_10 ; - Euro 16.005,21 rispetto al Sig. CP_2 ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. CP_1 - Euro 1.793,92 rispetto al Sig. Con e/o alle diverse somme che si riterranno di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre oneri e accessori di legge anche per il primo grado di giudizio.

7. Con il **primo** motivo di appello Parte_1 Controparte_4 [...] CP_10 , Controparte_2 , Controparte_1 e CP_5 censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui affermava che parte appellata, attraverso il richiamo all'art. 30 del contratto di acquisto dei *"* Parte_2 , avrebbe implicitamente eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di Bologna. Secondo gli appellanti: CP_6 , CP_7 e Controparte_8 si erano costituiti nel giudizio di primo grado, senza eccepire il difetto di giurisdizione; non avevano mai contestato la giurisdizione del Tribunale di Bologna e, anzi, interrogati su tale profilo dal primo giudice, all'udienza di prima comparizione avevano affermato di non aver obiezioni relativamente alla sussistenza della giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di Bologna, sebbene tale circostanza non risultasse dal verbale di udienza; dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado degli appellati emergeva come non vi fosse alcuna obiezione da parte degli stessi in punto di giurisdizione; parte appellata non aveva richiamato la clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 del contratto di acquisto dei " Parte_2 ; gli appellati non avevano chiarito in atti nel corso giudizio di primo grado se avessero voluto proporre l'eccezione di giurisdizione nella propria comparsa di costituzione e risposta né avevano tentato di riproporla. Pertanto, versandosi tutt'al più in un'ipotesi di incertezza relativa alla proposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, in forza dell'art. 24 della *"Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale"*, il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto ritenere la sussistenza della propria competenza, anche alla luce dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza europea.

8. Con il **secondo** motivo di appello parte appellante censurava la sentenza del Tribunale di Bologna, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo di appello, per manifesta erroneità della declaratoria del difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di accertamento della nullità del contratto di acquisto dei Token FDZ. Secondo gli appellanti il Tribunale di Bologna, dopo aver affermato che la questione di giurisdizione era parte dell'oggetto della decisione, aveva erroneamente osservato che la clausola compromissoria per arbitrato estero era da considerarsi valida, in quanto era

Arbitrato in Italia

contenuta in un atto scritto e aveva ad oggetto diritti disponibili e non poteva essere ritenuta invalida in quanto violativa degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo alla luce dell'art. 6, co. 4, lett d) del Regolamento Roma I, il quale escludeva espressamente l'applicabilità delle norme inderogabili a tutela del consumatore a diritti e obblighi costituenti uno strumento finanziario e quelli di costituzione di clausole e condizioni disciplinanti l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituissero prestazione di servizio finanziario. Inoltre, il tribunale aveva omesso di pronunciarsi con riferimento alla qualificazione degli artt. 33-36 del Codice del consumo come norme inderogabili a tutela del consumatore.

9. Con il **terzo** motivo di appello parte appellante censurava la sentenza del Tribunale di Bologna per omessa pronuncia sulle domande autonome di risarcimento *ex* art. 2043 c.c. nei confronti di *CP_6* *[...* , *CP_7* e *Controparte_8* d *ex* art. 2476 c.c. nei confronti di quest'ultimo, o, in ogni caso, omessa motivazione della statuizione relativa all'assorbimento delle suddette domande di risarcimento. Secondo gli appellanti, in caso di conferma anche nel presente giudizio della sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'arbitro unico svizzero, relativamente alla domanda principale formulata con riferimento alle obbligazioni discendenti dal contratto di acquisto dei *"Token FDZ"*, era in ogni caso da considerarsi sussistente la giurisdizione italiana, con riferimento alle domande di risarcimento a titolo extracontrattuale *ex* art.2043 c.c. nei confronti di *CP_6* , *CP_7* e *Controparte_8* d *ex* art. 2476 co. 7 c.c. nei confronti di quest'ultimo, con riferimento alle quali il Tribunale di Bologna aveva completamente omesso di pronunciarsi.

10. Si costituivano in giudizio *CP_6* , *CP_7* e *Controparte_8* ormulando le seguenti conclusioni:

"voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito ➢ respingere l'appello proposto dai sigg.ri *Parte_1* *[...]* *CP_4* *CP_10* , *Controparte_2* , *Controparte_1* *e* *CP_5* *e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 12 gennaio 2022 e notificata il 24 gennaio 2022. In ogni caso Con condanna alle spese.".*

11. L'appello è fondato e deve essere accolto.

12. È fondato il primo motivo di appello, con assorbimento degli altri due motivi di gravame.

13. Con tale motivo parte appellante si duole del fatto che la sentenza abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, nonostante che parte appellata non abbia sollevato tale eccezione entro le preclusioni di rito.

In effetti, deve ritenersi che parte appellata abbia dato luogo ad una fattispecie di tacita accettazione della giurisdizione del giudice italiano.

Arbitrato in Italia

Parte appellante, in primo grado, ha proposto varie domande, chiedendo in via preliminare accertarsi la nullità della clausola compromissoria per arbitrato estero e della contestuale convenzione di applicabilità della legge svizzera al rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

Costituendosi nel giudizio di primo grado, parte appellata deduceva l'inapplicabilità al caso di specie della legge italiana e l'applicabilità della legge svizzera, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande.

Parte appellata, quindi, nulla deduceva in punto di clausola compromissoria in arbitrato estero nell'atto di costituzione in giudizio, limitandosi a invocare l'applicabilità della legge svizzera al presente giudizio.

14. Parte appellata non ha dunque eccepito il difetto di giurisdizione per l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, anche tenuto conto della perfetta compatibilità logico giuridica tra la giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge svizzera, quale unica difesa preliminare svolta in quella sede da parte appellata.

Infatti, la deduzione della applicabilità della legge svizzera alla controversia nulla ha a che vedere con la proposizione della eccezione di arbitrato estero, implicante la richiesta di devoluzione della controversia all'arbitro estero.

Secondo la Suprema Corte (si veda sez. U - , Sentenza n. 17244 del 27/05/2022 (Rv. 664757 – 01, da cui è tratta la massima che segue), *"Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario,* ***anche tacitamente****, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro* ***la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso****, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero".*

Altra pronuncia della Suprema Corte afferma la rilevabilità d'ufficio della questione in qualsiasi stato e grado, ferma restando, però, la preclusione nascente da una tacita accettazione della giurisdizione italiana.

Arbitrato in Italia

In tal senso si veda sez. Un., Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017, secondo cui "*In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza".*

15. In presenza di una evidente fattispecie di tacita accettazione della giurisdizione italiana da parte dei soggetti processuali (parte appellata), interessati a sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione per clausola compromissoria in arbitrato estero e onerati della relativa proposizione nel primo atto difensivo, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare la questione e avrebbe dovuto esaminare tutte le domande proposte dalla parte attrice, oggi appellante.

Deve evidenziarsi che con assoluta evidenza la sentenza ha pronunciato il difetto di giurisdizione, senza operare alcuna distinzione tra le varie domande proposte in giudizio e dunque statuendo con riferimento a tutte le domande medesime.

Mediante il primo e il terzo motivo di gravame parte appellante ha comunque chiesto accertarsi la sussistenza della giurisdizione italiana, con riferimento a tutte le domande proposte in giudizio (si vedano sul punto le conclusioni di parte appellante).

Ne consegue la inevitabile estensione degli effetti della affermazione della giurisdizione italiana a tutte le domande proposte in giudizio da parte appellante.

16. Deve precisarsi che al presente giudizio è applicabile l'art. 353 c.p.c. vigente *ratione temporis.*

L'appello è infatti stato proposto nella vigenza della suddetta norma, successivamente abrogata dall'art. 3 comma 26 lett. M) del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023

L'appello è stato iscritto a ruolo in data 4 marzo 2022 e dunque ad esso è applicabile la normativa previgente, essendo la novella applicabile soltanto alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, in base al disposto di cui all'art 35 comma quarto del citato decreto.

Ne consegue la rimessione dell'intera causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c. vigente *ratione temporis.*

17. Parte appellata è soccombente sulla questione della giurisdizione, avendo chiesto e argomentato il rigetto dell'appello.

Arbitrato in Italia

Alla soccombenza consegue, quindi, la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenendo presente che il valore della causa è dato dal *petitum* più elevato tra quelli chiesti in giudizio dai vari appellanti (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I – in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del giudice italiano su tutta la causa e la rimette al Tribunale di Bologna quale giudice di primo grado, con termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del giudizio;

II – condanna *CP_6* , *CP_7* *Controparte_8* in solido tra loro, alla refusione in favore di *Parte_1* *Controparte_1* *Controparte_2* , *Controparte_3* , *Controparte_4* *CP_5* delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al grado di appello in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 maggio 2025.

Il Consigliere estensore
dott. Andrea Lama

Il Presidente
dott. Giovanni Salina

Arbitrato in Italia